



# COMUNE DI VIZZOLA TICINO

PROVINCIA DI VARESE  
Piazza Marconi n. 25 – 21010 Vizzola Ticino  
Tel 0331-230819 Fax. 0331-230996

---

Vizzola Ticino, 30.01.2009

Cod. Fisc. 00564460129

---

## ORDINANZA n. 02/09

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2009.**

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- è stata riscontrata la presenza sul territorio varesino della zanzara *Aedes Albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Varese;
- il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;
- il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della Asl della Provincia di Varese, con propria nota del 24 ottobre 2007 n. 2007/014DPM105080, ha inviato una relazione sulla problematica e proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione di provvedimenti amministrativi atti a contenere il fenomeno infestante ;
- l'Amministrazione Comunale ha avviato lo studio finalizzato all'adozione di tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;
- i materiali informativi della Asl della Provincia Varese, definiscono i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes Albopictus*, per le sue specifiche caratteristiche biologiche, nonché considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare i provvedimenti proposti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della Asl della Provincia di Varese, con la citata nota del 24 ottobre 2007 n. 2007/014DPM105080;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Visto il Regolamento Locale d'igiene;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

- alla cittadinanza:

a) nei mesi invernali:

- di eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione, allo scopo di eliminare le eventuali uova svemanti dell'insetto
- di eseguire due interventi adulticidi contro eventuali femmine svemanti, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray, nei seguenti luoghi:
  - cantine · locale caldaia · locali pompe sollevamento · solai · vasche settiche · camere ispezione rete fognaria;

b) nei mesi primaverili ed estivi:

- di non abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie, barattoli, lattine, ecc.) che possano raccogliere e trattenere acqua piovana;
  - di coprire i contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione, ecc.) con teli plastici o con reti zanzariere;
  - di mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e in generale in tutti i sottovasi, situati all'aperto dei fili di rame, che risultano tossici per le larve di zanzara
  - di pulire e trattare con prodotti larvicidi (dal 1° maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni, a seconda delle condizioni climatiche) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.);
- alle ditte che a qualsiasi titolo detengono anche temporaneamente copertoni:
- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o in alternativa, accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere acqua piovana;
  - di provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre, dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni, a seconda delle condizioni meteorologiche), comunicando con 48 ore di anticipo all'Area Distrettuale ASL territorialmente competente, la data e l'ora dell'intervento;
- alle ditte che effettuano attività di deposito di materiale, rottamazione/demolizione auto:
- di provvedere ad eseguire nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre, dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 20-30 giorni, a seconda delle condizioni meteorologiche), comunicando con 48 ore di anticipo all'Area Distrettuale ASL territorialmente competente, la data e l'ora dell'intervento;
- ai responsabili dei cantieri :
- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  - di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
  - di provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

## **AVVERTE**

- Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene; le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.

## **DISPONE**

Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le sanzioni previste ai trasgressori, l'Ufficio di Polizia Locale e il personale della ASL di Varese (Dipartimento di Prevenzione).

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento, nonché, laddove individuabili, comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Vizzola Ticino, 30 gennaio 2008

IL SINDACO  
(Rag. Bosco Silvano)